



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO,
DEL MINISTERO DELLA SALUTE,
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

RILIEVO

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione generale dell'immigrazione e delle
politiche di integrazione

Divisione I

e p.c.

Ufficio di Gabinetto

Segretariato generale

Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero

Si trasmettono le osservazioni sul provvedimento entro indicato.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Antonio Mezzera

firmato digitalmente

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Valeria Chiarotti

firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO

Oggetto: d.d. 13 gennaio 2021, n. 2, di approvazione dell'addendum del 29 dicembre 2020 alla convenzione di sovvenzione del 3 luglio 2018, per la realizzazione di azioni complementari all'originario progetto 'Puoi - Protezione unita a obiettivo integrazione' stipulata tra la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione e Anpal Servizi s.p.a., in qualità di beneficiario, per un contributo integrativo di 2.301.680,63 euro (Silea n. 55145).

Con riferimento al decreto in oggetto, con il quale sono state approvate azioni complementari all'originario progetto 'Puoi', si rileva che il mancato ricorso al mercato, al contrario di quanto previsto dall'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 'Codice dei contratti pubblici', non è stato adeguatamente motivato.

Di recente, la Corte costituzionale ha chiarito che l'esigenza di motivare il mancato ricorso al mercato risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza (Corte cost., sent. n. 100 del 27 maggio 2020). Il Consiglio di Stato ha affermato che l'*in house providing* riveste carattere eccezionale rispetto all'ordinaria modalità di scelta del contraente sul mercato ed è possibile ricorrervi solo se sussiste una reale convenienza economica per l'amministrazione (C.d.S., sez. V, sent. 18 luglio 2017, n. 3554; C.d.S., sez. V, sent. 27 gennaio 2020, n. 681).

Alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale e pretoria, tesa a valorizzare la natura 'speciale' dell'*in house*, si rende ancor più necessaria una 'motivazione rafforzata'. Non può dunque condividersi la scelta di motivare l'affidamento diretto attraverso il mero rinvio all'accordo di programma del 31 luglio 2017 (e successivi *addendum*), stipulato ai sensi dell'art. 15, l. n. 241/1990, tra l'amministrazione e Anpal (peraltro risalente nel tempo). In altri termini, il fatto che le parti abbiano convenuto nell'accordo di 'coinvolgere' Anpal Servizi s.p.a. nella ideazione e attuazione degli interventi, non esime l'amministrazione dal motivare l'affidamento diretto in modo '*rafforzato e incisivo*' (C.d.S., sez. V, sent. 8 aprile 2019, n. 2275), attraverso un'analisi effettuata in caso concreto, caso per caso, sulla base di dati comparabili. Si invita a chiarire in quale misura gli interventi in parola si pongono in rapporto di complementarità e integrazione rispetto all'originario progetto 'Puoi', tale da giustificare l'affidamento diretto delle ulteriori attività.

Secondo l'art. 27, comma 1, della l. n. 340/2000, il tempo tra la richiesta e la risposta non può superare trenta giorni.

